



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO AMBIENTE E VERDE
AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SCOLASTICI

ORDINANZA

n. 536 del 31-10-2025

OGGETTO: CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE DI FALDA IDRICA NEL SOTTOSUOLO DI FOLIGNO DA SOSTANZE ORGANOALOGENATE. MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'AMBIENTE. MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 12/01/2012

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 208 del 04/05/2011 con la quale sono state disposte misure a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a fronte dell'avvenuto riscontro di contaminazioni della falda idrica nel sottosuolo di Foligno da sostanze organoalogenate;

RICHIAMATA la successiva Ordinanza n. 11 del 12/01/2012 emessa a seguito delle indagini conoscitive e ai campionamenti effettuati di concerto tra ARPA e Dipartimento di prevenzione dell'ASL n. 3, in termini di distribuzione areale e di concentrazione del tetracloroetilene e della sommatoria degli organoalogenati, che hanno riscontrato superamento:

- della soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2 – Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i.;

- della concentrazione di cui all'Allegato 1 – Parte B del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" (oggi sostituito dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18), relativamente alla somma delle concentrazioni dei parametri specifici del tetracloroetilene e del tricloroetilene;

CONSTATATO che l'inquinamento della falda idrica, allo stato attuale delle conoscenze, si è sviluppato lungo tre diverse direzioni di flusso, a partire da tre distinti punti o luoghi di origine, che possono essere così schematicamente riassunti:

- il "plume di Foligno" che si origina ad est del centro storico all'incirca da via Montegrappa, in vicinanza di siti produttivi dismessi, con valori massimi di concentrazione del PCE di circa 111 microgrammi/litro, il cui flusso si divide inizialmente secondo due direttrici parallele che attraversano la parte sud della città per poi virare e proseguire verso nord ovest fino a raggiungere e superare i confini comunali;
- il "plume di San Giovanni Profiamma", che si origina in destra idrografica del Fiume Topino, immediatamente a valle di un insediamento artigianale, caratterizzato da valori massimi di concentrazione del PCE di circa 40 microgrammi/litro, che raggiunge la periferia Nord della città di Foligno e poi l'area artigianale di La Paciana;
- il "plume di Sterpete" che si origina a nord est dell'aeroporto da un sito produttivo, con valori massimi di concentrazione del PCE di circa 75 microgrammi/litro, il cui flusso è orientato verso sud ovest ed attraversa la frazione di Sterpete, per raggiungere la porzione centrale della vallata.

CONSIDERATO che l'Ordinanza n.11 del 12/01/2012 è attualmente in vigore e dispone:

“1. E' fatto divieto di utilizzare per finalità destinate al consumo umano le acque captate da tutti i pozzi privati ricadenti nell'area "B" di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

2. Il divieto di cui al punto 1 viene esteso anche all'uso irriguo, rivolto alla produzione di alimenti nell'area "B" di cui all'Allegato 1, in relazione ai contenuti del parere dell'Istituto Superiore di Sanità n° 10799-13947AMPP6, richiamato nelle premesse del presente provvedimento, qualora si abbia il superamento delle concentrazioni di cui all'Allegato 1 Parte B del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, cioè quando la somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene risulti maggiore di 10 µg/l. In tali aree l'eventuale uso irriguo rivolto alla produzione di alimenti è sempre condizionato alla verifica analitica della somma delle concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene che deve risultare inferiore a 10 µg/l.

3. È fatto divieto, nell'area "A" di cui all'Allegato 1, di eseguire perforazioni nel sottosuolo, a qualunque scopo destinate, che si approfondiscano al di sotto del livello statico della falda idrica, fatta eccezione:

- per le attività di indagine che si renderanno necessarie ai fini della successiva caratterizzazione e bonifica;
- per la realizzazione di eventuali fondazioni profonde per la costruzione di opere civili ed impianti geotermici a bassa entalpia, per i quali siano individuate adeguate soluzioni tecniche d'intervento che garantiscano l'inesistenza di rischio di propagazione in profondità di inquinanti."

RILEVATO che in esito alla comunicazione formulata ai sensi dell'art. 244 co. 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 sono state avviate le relative attività di indagine da parte degli Enti competenti e che a tutt'oggi risultano avviati i pertinenti procedimenti ai sensi del titolo V parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 per i plume di contaminazione sopra richiamati;

DATO ATTO che per l'area tra Sant'Eraclio e Sterpete, in prossimità dell'aeroporto, le operazioni di bonifica sono state avviate il 26/07/2023, sono attualmente in corso di svolgimento e in data 07/05/2024 l'OMA spa ha trasmesso la relazione tecnica riassuntiva degli esiti delle attività di bonifica, come disposto dalla D.D. n.4032 del 14/04/2023 della Regione Umbria, da cui si evince l'efficacia degli interventi sull'abbattimento del cromo esavalente, che registra una riduzione nel tempo e la necessità di tempi più lunghi per l'abbattimento dei composti organoclorurati;

DATO ATTO che nell'area di via Piave le attività di bonifica, ovvero di messa in sicurezza permanente, sono state avviate in data 6 aprile 2018 con una durata prevista di 42 mesi; i dati di monitoraggio hanno evidenziato un tendenziale progressivo decremento delle concentrazioni di solventi organo-clorurati in falda;

DATO ATTO per l'area di San Giovanni Profiamma è stato approvato un piano di bonifica con D.D. della Regione Umbria n. 2833 del 25/03/2019 (successivamente rettificata con D.D. n.2926 del 27/03/2019), le attività sono iniziate in data 27/05/2019 e risultano ancora in corso;

CONSIDERATO che le operazioni di bonifica sono in corso e seguiranno i tempi definiti dai relativi

procedimenti amministrativi per il raggiungimento degli obiettivi di bonifica", e che i valori degli

inquinanti sono costantemente monitorati nell'ambito dei progetti di bonifica sopra detti e anche a

opera di ARPA Umbria;

RILEVATO che il provvedimento sindacale n.11 del 12/01/2012, per sua natura contingibile ed urgente, è stato emesso ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a tutela della salute pubblica, nelle more dell'attivazione degli ordinari strumenti che l'ordinamento vigente individua nel titolo V parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152, tra i quali anche la redazione e l'approvazione dell'analisi di rischio sanitario;

RILEVATO che l'attuale formulazione del provvedimento sindacale 11/2012 non consente nuovi approvvigionamenti idrici dalla falda freatica, ciò a prescindere dal concreto uso che se ne intende fare, comportando conseguentemente l'impiego di acqua potabile anche per finalità industriali per le quali, invece, non risulterebbero necessari requisiti particolari di idoneità all'uso umano;

CONSIDERATO il tempo intercorso dall'emanazione del citato provvedimento sindacale, il maggiore livello informativo e di conoscenza derivante dallo storico dei monitoraggio effettuati da ARPA Umbria e, soprattutto, la concreta attivazione delle procedure di bonifica codificate dal titolo V parte IV D.Lgs 152/2006 per i relativi plume di contaminazione, motivano la necessità di una revisione del provvedimento in oggetto al fine di contemperare le esigenze di tutela quantitativa della risorsa idropotabile e quelle connesse alla tutela sanitaria della popolazione;

RITENUTO, quindi, di dover aggiornare l'ordinanza sindacale n.11 del 12/01/2012 al fine di mantenere un adeguato livello di protezione della salute umana connesso alla presenza di contaminazioni da composti organo-alogenati nella falda freatica e, al contempo, assicurare un più efficiente uso della risorsa idrica potabile, anche per far fronte alle problematiche di disponibilità e di approvvigionamento particolarmente gravi nei periodi siccitosi, consentendo l'escavazione di nuovi pozzi ad uso esclusivamente industriale e artigianale che prevedano cicli produttivi non alimentari o, in genere, che non richiedano requisiti di potabilità e non siano in alcun modo destinati al consumo umano;

VISTO che, per il criterio della "captazione selettiva" del livello di circolazione idrica, se si intende sfruttare nell'escavazione il livello limitato alla falda più epidermica, contaminata da solventi clorurati, il criterio non introduce particolari tecniche costruttive dei pozzi, ma se invece si intende sfruttare livelli più profondi, il criterio della captazione selettiva deve essere accompagnato da adeguate tecniche costruttive che consentano l'isolamento del livello da sfruttare, tale da non consentire, attraverso il pozzo stesso, la miscelazione con la falda inquinata;

CONSIDERATO che il provvedimento è emesso nelle more dell'approvazione dei piani di cui all'art. 239 c.3 del D. Lgs. 152/06 ed eventuali variazioni e integrazioni potranno essere introdotte a seguito dell'adozione di tale strumento da parte dell'Autorità Regionale competente;

VISTI:

- l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Titolo V parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152;
- R.R. 25 marzo 2011 ,n. 3.

ORDINA

Di modificare il punto 3 dell'Ordinanza nr. 11 del 12/01/2012 come segue:

“3. di consentire nell'area "A" di cui all'Allegato 1, fatta eccezione per l'area tratteggiata (plume di Sterpete), di eseguire perforazioni nel sottosuolo che si approfondiscano al di sotto del livello statico delta falda idrica, per i soli fini di seguito elencati:

- per le attività di indagine che si renderanno necessarie ai fini della successiva caratterizzazione e bonifica;
- per la realizzazione di eventuali fondazioni profonde per la costruzione di opere civili ed impianti geotermici a bassa entalpia, per i quali siano individuate adeguate soluzioni tecniche d'intervento che garantiscano l'inesistenza di rischio di propagazione in profondità di inquinanti.

- Escavazione di nuovi pozzi per usi esclusivamente industriali e artigianali che prevedano cicli produttivi non alimentari o, in genere, che non richiedano requisiti di potabilità e non siano in alcun modo destinati al consumo umano; nelle fasi progettuali dovranno essere individuate adeguate soluzioni tecniche d'intervento che garantiscano l'inesistenza di rischio di propagazione in profondità di inquinanti.

Il professionista incaricato della progettazione del pozzo dovrà obbligatoriamente accertare, documentare e attestare negli elaborati l'effettiva inesistenza di rischi di trasferimento degli inquinanti. Eventuali ulteriori presidi da attuare in corso d'opera e post opera dovranno essere analiticamente descritti dallo stesso professionista negli elaborati progettuali e la loro corretta esecuzione, unitamente alla certificazione dell'effettiva inesistenza di percorsi di propagazione dei contaminati, dovrà essere prodotta a corredo della documentazione attestante la conformità del progetto.”

RAPPRESENTA

2. Le acque captate da pozzi privati che attingono la falda idrica freatica situate nell'area oggetto del presente provvedimento (perimetro “A” di cui all'Allegato 1 di cui all'ordinanza Sindacale n. 11 del 12/01/2012) non offrono adeguate garanzie per essere ritenute idonee all'uso potabile a prescindere da controlli analitici estemporanei che non evidenziano presenza di contaminazioni batteriche e chimiche;

3. i soggetti destinatari del presente provvedimento possono promuovere impugnativa presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi di legge;

DISPONE

L'invio del presente atto a:

- Area Polizia Municipale – *SEDE*

- Area Governo del Territorio - *SEDE*

- Arpa Sezione Territoriale di Foligno – Spoleto – Valnerina (*PEC*)

- Provincia di Perugia, Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi informativi e Comunicazione Ufficio Territorio e Pianificazione

- Regione Umbria, Servizio Risorse Idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e bonifiche Sezione Aree Inquinata e Bonifiche e Acque Minerali e Termali

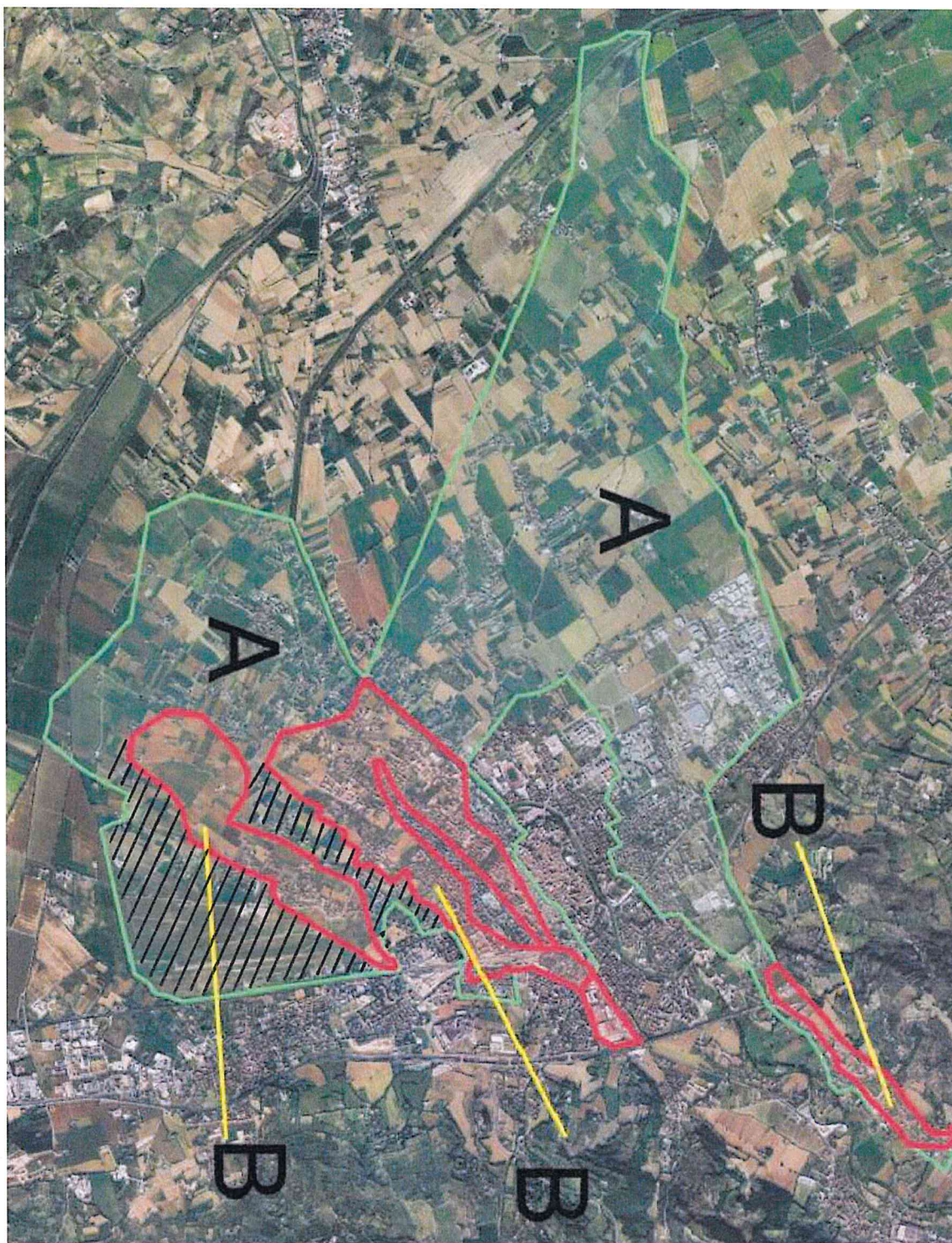
- Azienda Sanitaria Locale Umbria 2, Dipartimento di Prevenzione

31-10-2025

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Allegato 1 – Perimetrazione dell'area oggetto del provvedimento



A = perimetro ed aree interessate dal provvedimento (concentrazioni del tetracloroetilene maggiori della concentrazione soglia di contaminazione CSC pari a 1,1 microgrammo/litro).

B = aree interne a quelle oggetto del provvedimento per le quali si hanno concentrazioni dei parametri specifici del Tetracloroetilene e del Tricloroetilene maggiori di 10 µg/l.